

CONVENZIONE EX 30 DLGS 165/2001 CON LE MODALITÀ DI CUI art. 23 - *PERSONALE UTILIZZATO IN CONVENZIONE CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FL - PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PARMA CON PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 18 NOVEMBRE 2024 – 17 FEBBRAIO 2025*

L'anno 2024 il giorno ____ del mese di _____

TRA

Il COMUNE DI PARMA, nella persona dell'Avv. Pasquale Criscuolo, agente in qualità di DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE RISORSE UMANE, che vi interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta in tale sua veste, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000

E

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio nell'Emilia, Piazza C. Prampolini 1 - rappresentato da BATTISTINA GIUBBANI – DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE (giusta deliberazione di GC n. del....) domiciliata per la carica presso l'Ente medesimo;

Premesso che:

- con nota il Comune di REGGIO EMILIA chiedeva la formalizzazione dell'utilizzo condiviso, parziale e temporaneo della Dr.ssa _____, funzionario AMMINISTRATIVO CON INCARICO DI EQ A TEMPO INDETERMINATO del COMUNE DI PARMA, per il periodo dal 18 novembre 2024 al 17 febbraio 2025 eventualmente prorogabile;
- con accordi intercorsi per le vie brevi tra gli Enti interessati, veniva definito il periodo di utilizzo condiviso, parziale e temporaneo per il 50% della prestazione oraria della Dr.ssa _____, con le modalità esplicitate nella presente convenzione;
- l'art. 30 comma 2 sexies del D.LGS 165/2001 dispone che: *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”*;
- L'art. 23 CCNL COMPARTO FL PERSONALE NON DIRIGENZIALE che prevede:
“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione

degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

33 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziare presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL"

- LA DIPENDENTE interessata ha dato il proprio consenso;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1

Il COMUNE DI PARMA autorizza la propria dipendente a tempo pieno e indeterminato, Dr.ssa
_____, con profilo di funzionario amministrativo appartenente all'AREA FUNZIONARI/EQ, a svolgere la propria attività presso il Comune di REGGIO EMILIA, con il suo consenso che, a tal fine, controfirma il presente accordo, dal 18 novembre 2024 al 17 febbraio 2025, con accordo di proroga sulla base delle reciproche necessità, per un 50% della prestazione oraria settimanale pari a 2 (due) giornate settimanali, definite indicativamente nelle giornate di MERCOLEDI' e GIOVEDI' PER L'INTERA GIORNATA LAVORATIVA.

la distribuzione delle giornate di lavoro deve tenere conto in maniera flessibile delle esigenze dei due enti e non eccedere un utilizzo congiunto complessivo del 50% del tempo lavoro della dipendente per ciascun ente.

Articolo 2

La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è in capo al COMUNE DI PARMA a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, etc.).

Articolo 3

L'accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dalla dipendente interessata. La cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

L'eventuale proroga, che sarà sottoposta all'assenso della stessa dipendente, potrà prevedere la modifica dell'articolazione delle giornate di assegnazione prevista all'art. 1.

Articolo 4

Le attività oggetto del presente accordo dovranno svolgersi presso il Comune di Reggio Emilia e in relazione alle esigenze organizzative di entrambi gli enti. Le finalità della collaborazione oggetto del presente accordo sono: garantire la ordinaria gestione delle funzioni legate agli appalti ed alle gare nonché la stipula dei contratti del Comune di Reggio Emilia nelle more dell'indizione delle procedure concorsuali destinate alla copertura del posto.

Per il periodo dal 18 novembre 2024 al 12 gennaio 2025, la dipendente dovrà supportare la responsabile di EQ uscente per un avvicendamento ordinato sulle attività e sulle questioni aperte al fine di garantire la sostituzione nelle responsabilità di EQ.

I limiti, i contenuti e le responsabilità collegate al ruolo per il periodo successivo al 12 gennaio 2025, comprensivo dell'eventuale proroga, verranno definite con apposito atto del dirigente responsabile della funzione del Comune di Reggio EMILIA ai sensi dell'art. 18 del CCNL di riferimento secondo le modalità ed i criteri ivi stabiliti.

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, del CCNL 19 novembre 2022, gli Enti definiscono la ripartizione degli oneri finanziari come segue:

per l'espletamento delle attività a favore del Comune di REGGIO EMILIA, per l'intero periodo di validità della convenzione -comprensivo dell'eventuali proroghe sarà riconosciuto al COMUNE DI PARMA il rimborso degli

oneri sostenuti per la retribuzione corrisposta alla dipendente a titolo di retribuzione lorda, in relazione all'effettiva prestazione lavorativa eseguita nei periodi di cui all'art. 1. Tali oneri saranno così quantificati:

- quota parte della retribuzione lorda complessiva (stipendio tabellare, IVC, indennità di comparto, differenziale stipendiale) corrisposta dal comune di PARMA;
- oneri contributivi e assicurativi connessi al punto precedente.

Ai sensi del comma 2, art. 11 D. Lgs. 446/97, L'IRAP per i compensi relativi alla quota parte di assegnazione resta a carico dell'ente utilizzatore e quindi del Comune di Reggio Emilia.

Il Comune di REGGIO EMILIA può prevedere, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore della dipendente assegnata. Gli importi eventualmente dovuti alla dipendente ai sensi del precedente capoverso ed ogni ulteriore emolumento accessorio relativo alla prestazione svolta presso il comune utilizzatore saranno corrisposti alla dipendente direttamente dal COMUNE DI REGGIO EMILIA.

Il Comune di REGGIO EMILIA, inoltre, con oneri a proprio carico, dal 13 gennaio 2025 corrisponderà le retribuzioni di posizione e di risultato, in base ai criteri stabiliti dall'Ente, per le corrispondenti giornate oggetto di convenzione, previa formale attribuzione delle responsabilità di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 16 del vigente CCNL.

Il trattamento spettante alla dipendente in ragione di eventuali missioni autorizzate nel periodo di assegnazione sarà totalmente a carico del Comune utilizzatore e da quest'ultimo direttamente erogato alla dipendente.

I buoni pasto che la dipendente maturerà durante il periodo di assegnazione verranno erogati direttamente dall'Ente utilizzatore che comunicherà al Comune di Parma l'importo soggetto a tassazione.

Articolo 5 bis

Nessuna spesa relativa ai trasferimenti (c.d. trattamento di trasferta) è dovuta dal Comune di Reggio Emilia e dal COMUNE DI PARMA alla dipendente utilizzata, Dr.ssa _____, per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.

Articolo 6

Le Parti convengono che tutte le informazioni e i procedimenti di cui la dipendente autorizzata verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del presente accordo sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati. In tal senso la dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della *privacy*.

Articolo 7

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né

situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti della dipendente autorizzata, la quale espressamente conferma, controfirmando il presente accordo.

Articolo 8

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale non dirigenziale appartenente al comparto "FUNZIONI LOCALI".

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Parma, data della firma digitale

PER IL COMUNE DI PARMA

il Dirigente del Settore Risorse Umane

Reggio Emilia, data della firma digitale

PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA

data della firma digitale

PER CONSENSO

Dr.ssa _____